



## GAETANO PINI

Deliberazione n. 286 | Del 15 LUG. 2014 | Atti 49/76/348

**Oggetto:** Stipulazione di una convenzione con la Kiwi S.r.l. di Milano per cooperazione scientifica nel settore dell'elaborazione dei dati e sistemi di misura in riabilitazione.

### IL DIRETTORE GENERALE

**Premesso:**

- che, con mail 20.6.2014 il Direttore della U.O.C. Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Azienda dott. Lorenzo Panella ha proposto la stipulazione di un accordo di cooperazione scientifica con la Kiwi S.r.l. di Milano nel settore dell'elaborazione dei dati clinici e sistemi di misura in riabilitazione, utile all'Azienda anche per poter accedere alla pubblicazione di progetti di ricerca su stampa internazionale;
- che, in particolare, l'Azienda e la Kiwi S.r.l. si propongono di promuovere e di potenziare la collaborazione scientifica nel settore dello studio degli aspetti di elaborazione dei dati clinici e sistemi di misura e creazione di modelli matematici che possono facilitare la riabilitazione e migliorare la comunicazione tra pazienti e familiari e operatori sanitari, anche mediante attività di scambio di esperienze e conoscenze;

**preso atto** che la stipula di tale convenzione non comporta oneri economici a carico delle parti, come specificato nel testo di accordo;

**acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario Aziendale, espresso con mail 30.6.2014;

**visti** i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

### DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1- di stipulare una convenzione con la Kiwi S.r.l. di Milano per cooperazione scientifica nel settore dell'elaborazione dei dati e sistemi di misura in riabilitazione;
- 2- di approvare il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;



## GAETANO PINI

Deliberazione n. **286** Del **15 LUG. 2014** Atti 49/76/348

- 3- di dare atto che la stipula della convenzione in argomento non comporta oneri a carico dell'Azienda;
- 4- di dare pubblicità al presente argomento (come indicato nell'oggetto della deliberazione) sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33;
- 5- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6- di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Amedeo Troprano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO  
dott. Nunzio A. Buccino

Direzione Medica di Presidio

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Navone

Pratica trattata da: dott.ssa M.Grazia Giacomelli



Azienda Ospedaliera

## GAETANO PINI

Deliberazione n. 286	Del 5 LUG. 2014	Atti 49/76/348
----------------------	-----------------	----------------

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li 15 LUG. 2014

S.C. AFFARI GENERALI E  
LEGALI  
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  
(Maria Cianchella)

[www.AlboPretorioonline.it](http://www.AlboPretorioonline.it)

L'atto si compone di n. 6 (sei) pagine, di cui n. 3 (tre) pagine di allegati parte integrante.

# ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA NEL SETTORE DELL'ELABORAZIONE DEI DATI E SISTEMI DI MISURA IN RIABILITAZIONE

Tra l'Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" (di seguito denominato "Istituto Pini"), con sede in Milano, piazza Cardinal Ferrari n. 1, codice fiscale n. 80064670153, part. IVA 00903310159, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Direttore generale dott. Amedeo Salvatore Tropiano,

E

Kiwi srl, operante sul mercato col brand *Kiwi Data Science*, con sede legale in Milano, via Andrea Massena 18 C.F. n. 08302820967 P.I. n. 08302820967 rappresentata dal Direttore della sede di Milano, Dott. Marco Bellati si conviene e si stipula quanto segue:

## Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione

L'Azienda Ospedaliera – Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" e Kiwi srl si propongono attraverso il presente accordo di cooperazione di promuovere e potenziare la collaborazione scientifica tra le citate strutture scientifiche nel settore dello studio degli aspetti di elaborazione dei dati clinici e sistemi di misura e creazione di modelli matematici che possono facilitare la riabilitazione e migliorare la comunicazione tra pazienti e familiari e operatori sanitari, anche mediante attività di scambio di esperienze e conoscenze tra personale docente e ricercatore.

In particolare la collaborazione scientifica si attuerà principalmente nei seguenti ambiti:

1. rilevazione dei dati oggettivi e misurabili dei pazienti rapportabili alle tipologie e ai livelli di gravità dei loro disturbi ed esigenze terapeutiche;
2. implementazione di programmi di misura e modelli matematici;
3. sperimentazione di metodologie innovative per la riabilitazione;
4. messa a punto di strumenti e procedure per la rilevazione dei dati al fine di ottimizzare la comprensione delle informazioni e la gestione di situazioni critiche;
5. applicazione di metodologie di data science allo studio di dati clinici

La collaborazione scientifica sarà legata alle seguenti attività:

1. pianificazione di progetti e protocolli di studio che richiedano la collaborazione di personale proveniente da entrambi gli enti;
2. organizzazione di attività seminariali e informative.

Per il raggiungimento delle finalità dell'accordo, il personale delle parti potrà accedere, previa intesa delle parti, tramite i rispettivi responsabili dell'accordo, alle strutture dell'altra parte nel rispetto delle attività e dei regolamenti di ciascuna di esse.

Ai fini di cui al comma precedente le parti elaboreranno di comune accordo, ogni anno, un programma di lavoro e scambio e una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori.

La presente collaborazione potrà estendersi al supporto delle attività di realizzazione di tesi, progetti ed elaborati, nonché allo svolgimento di tirocini post-laurea o previsti da corsi di formazione, perfezionamento e master.

## Articolo 2 – Responsabili della convenzione

L'Azienda Ospedaliera – Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dr Lorenzo Panella.

Kiwi srl di Milano indica quale proprio responsabile della collaborazione il Dr Luigi Roggia.

Nel caso una parte intenda sostituire il responsabile del progetto, dovrà darne comunicazione per scritto all'altra parte. I due rappresentanti avranno il compito di predisporre il programma delle attività e di verificare la realizzazione degli scopi previsti.

### **Articolo 3 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca**

La presente convenzione non determina oneri economici/finanziari a carico delle parti.

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività di ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Eventuali accordi economico/finanziari e/o responsabilità particolari che dovessero rendersi necessari durante lo svolgimento del lavoro, congiuntamente all'impegno che verrà rendersi conseguentemente richiesto, verranno definiti di volta in volta per ogni singolo progetto.

### **Articolo 4 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica**

L'utilizzazione dei risultati delle attività di ricerca svolte congiuntamente, in cui non sia possibile individuare la misura dell'apporto dei singoli ricercatori, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla collaborazione fra i due contraenti. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

### **Articolo 5 - Copertura assicurativa**

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

### **Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale KIWI DATA SCIENCE e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n.363, che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso altre strutture, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, esclusa la sorveglianza sanitaria. Il personale delle parti è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

### **Articolo 7 - Durata della convenzione e procedure di rinnovo**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua stipulazione e avrà la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo sulla base di un accordo scritto sulla base di una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri.

### **Articolo 8 - Recesso e risoluzione della convenzione**

Le parti hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione ovvero di risolverla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

Le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Articolo 10 – Controversie**

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

**Articolo 11 - Registrazione e spese**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Milano, 15 LUG. 2014

**PER L'A.O. GAETANO PINI**  
Il Direttore Generale

(dott. Amedeo S. Tropiano)



**PER KIWI srl**  
Amministratore Delegato

(-----)

www.AlboPretorionline.it 16107114